

Ordinanza Dirigenziale n. 203 del 13/02/2026

OGGETTO: OLIMPIADI E PARALIMPIADI INVERNALI 2026 - ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI – FASE 7 “LOCKDOWN PERIMETER”

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31, recante: «*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie.*» con il quale La Fondazione «Milano-Cortina 2026» (di seguito anche “Fondazione”), costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, ha assunto le funzioni di Comitato organizzatore dei giochi;
- con deliberazione di Consiglio comunale 13 marzo 2025, n. 12, ad oggetto “Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Approvazione schema di contratto preliminare con impegni vincolanti tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Comune di Verona”, esecutiva ai sensi di legge, il Comune assumeva con la Fondazione l'impegno a collaborare all'organizzazione dei Giochi insieme al Comitato Organizzatore e agli altri soggetti coinvolti;

Considerato che :

- nelle giornate del 22 febbraio 2026 “*chiusura dei Giochi olimpici*” e del 06 marzo 2026 “*apertura dei Giochi paralimpici*” invernali Milano Cortina 2026, è prevista la chiusura al transito veicolare e pedonale di alcuni tratti di strade e piazze limitrofe a piazza Brà;
- la Questura di Verona, con nota prot. 466974/2025 del 18/02/2025, ha comunicato che in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sono stati definiti i confini dell'area di sicurezza ad accesso controllato cd. “Zona Gialla” da adottare durante il periodo delle giornate celebrative dei Giochi Olimpici e Paralimpici;
- con ordinanza prefettizia del 12 febbraio 2026, a seguito delle determinazioni assunte nell'ambito delle riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e delle riunioni tecniche di coordinamento interforze, in relazione alla gestione dei profili di sicurezza connessi alle cerimonie e agli eventi afferenti ai giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026, il Prefetto ha disposto dalle ore 09.00 del 22 febbraio 2026 alle ore 02.00 del 23 febbraio 2026 e, in ogni caso, fino a cessate esigenze, l'istituzione dell'area di massima sicurezza, alla quale potranno accedere unicamente alcune

tipologie di utenti, nonché l'istituzione di un'area riservata, di sicurezza ad accesso controllato (cd. zona gialla), entrambe individuate da apposite cartografie ivi allegate, riportando opportune prescrizioni al Sindaco del Comune di Verona, al Questore di Verona, al Comandante Provinciale Carabinieri, al Comandante della Guardia di Finanza, ai Comandanti Interregionali dei Vigili del Fuoco di Padova e di Verona e al Direttore del SUEM 118;

- dal giorno 16/02/2026 fino al giorno 31 marzo 2026 è prevista l'occupazione da parte della Fondazione Cortina Milano 2026 di una porzione della sede stradale di Piazza Brà, di piazzetta Melvin Jones e piazzetta Municipio - Fase 7 "Lockdown Perimeter";

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici in occasione delle suddette cerimonie, prevedendo la chiusura al transito veicolare e pedonale di alcuni tratti di strade e piazze limitrofe a piazza Brà;

AVUTE presenti le esigenze del traffico e le caratteristiche delle strade e piazze;

VISTI

- gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;
- l'ordine di servizio n. 39/a 76-08, P. G. n. 34707 del 03.05.1999, l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni,
- l'art. 80 dello Statuto Comunale;
- la comunicazione Questura di Verona prot. 466974/2025 del 18/02/2025;
- l'ordinanza del Prefetto prot. n. 61159 del 12/02/2026;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa dalle ore 0.00 del giorno 16 febbraio 2026 alle ore 24.00 del 31 marzo 2026, ferma restando la validità dell'ordinanza dirigenziale 27 gennaio 2026, n. 93, di istituzione della cd. "Zona gialla" e relative modifiche e/o integrazioni, vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

1. viene istituito il divieto di transito e di sosta con facoltà di rimozione a tutte le categorie di veicoli, compresi i velocipedi, ciclomotori e motocicli, eccetto i veicoli autorizzati da Fondazione Milano Cortina 2026, dei mezzi di pronto intervento e soccorso, in:
 - a. piazza Brà;
 - b. piazzetta Melvin Jones;
 - c. piazzetta Municipio;
2. di individuare quale Responsabile del Procedimento relativo all'approvazione del presente atto, l'Arch. Nicola Macchiella;
3. la scrivente Direzione e la Direzione Polizia Locale provvederà per quanto di competenza mandando, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato in copia a:

- Fondazione Milano Cortina 2026;
 - Questura di Verona;
 - Sezione Polizia Stradale di Verona;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona;
 - Nucleo Comando Compagnia Carabinieri di Verona;
 - Suem 118 Verona;
 - AMT3 SpA;
 - ATV SpA;
 - AMIA Verona SpA;
 - V-RETI SpA;
 - AGSM AIM Smart Solutions srl;
 - ACQUE VERONESI sc a rl;
 - Unione Radiotaxi Verona;
 - Confcommercio;
 - Circoscrizione I;
 - Direzione Polizia Locale e Protezione Civile;
 - Direzione Commercio e Manifestazioni;
 - Direzione Servizi Sociali
 - Direzione Comunicazione e URP;
 - all'Ufficio Servizio Stampa;
5. disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale, al fine di darne adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge;
 6. il presente provvedimento sarà esecutivo in seguito all'installazione dei prescritti segnali;
 7. viene abrogata l'ordinanza n. 201 del 13 febbraio 2026;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni ai sensi D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Firmato digitalmente da :

Il Dirigente

MICHELE FASOLI